

**6° FORUM GIURIDICO DELLA NEVE  
BORMIO 15 DICEMBRE 2012**

**“La Guida Alpina e la legge: alcune considerazioni sugli aspetti  
giuridici della professione di Guida Alpina”**

**Relatore Avv. Mario Ulisse Porta**

**La Guida Alpina**

Ci si potrà chiedere cosa c'entri la Guida Alpina con il Forum della Neve.

La Guida Alpina è l'unica figura professionale della montagna, oltre ovviamente al maestro di sci che può esistere solo in funzione della neve, abilitata ad accompagnare i clienti su terreno innevato estivo o invernale e non solo con gli sci.

La professione di Guida Alpina risale quantomeno al 1863 con l'istituzione della Commissione Tecnica Nazionale delle Guide inquadrata nel CAI e quindi nel 2013 compie 150 anni.

Ma è solamente nel 1983 con la legge 135 che il nostro legislatore inizia ad occuparsi della Guida Alpina : si limita però solo ad individuare le attività turistiche professionali, fra le quali anche la guida alpina, fornendone una breve definizione :

“E' guida alpina chi, per professione accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna” ed

“E' aspirante Guida Alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina”.

La Legge del 1983 demandava alle Regioni l'accertamento delle capacità professionali.

Dopo questo primo e limitato accenno, qualche anno dopo con la Legge 2 Gennaio 1989 n.6 il legislatore statale si occupa seriamente della guida alpina istituendo l'Ordine Professionale delle Guide Alpine, superando così l'originario carattere amatoriale dell'attività e trasformandola in una vera e propria professione.

Il legislatore ha voluto cioè sottoporre la professione di guida alpina ad una disciplina istituzionale che ha funzione di controllo, di regolamentazione e di tutela della buona fede.

La Legge del 1989 intervenne a mettere ordine nel settore dell'alpinismo, una attività considerata pericolosa che veniva svolta e insegnata da diverse figure senza alcuna

qualifica formale professionale. Per ovviare a tale situazione, il legislatore individuò nella “guida alpina” la sola figura professionale idonea a svolgere le attività espressamente codificate sia nella conduzione di clienti, sia nell’insegnamento, vale a dire quelle di:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni di montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione di quelle sciistiche su piste di discesa e di fondo.

Per poter essere abilitati all’esercizio dell’attività è necessaria la frequentazione degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami. L’esercizio professionale non comporta, invece, necessariamente la continuità e l’esclusività della professione, che può quindi essere svolta anche saltuariamente o stagionalmente.

La professione si articola in due gradi (art.3): quello di “aspirante guida” e quello di “guida alpina-maestro di alpinismo”.

All’aspirante guida – che deve conseguire il grado di guida alpina entro dieci anni dalla sua abilitazione, pena la decadenza dell’appartenenza all’albo – è permesso svolgere le attività di insegnamento all’interno delle scuole di alpinismo e quelle di accompagnamento ad esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, definite dalle leggi regionali in base alle caratteristiche dei territori montani.

Le guide alpine e gli aspiranti guida possono, inoltre, conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami, le specializzazioni di “arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio” e “speleologia” (art.10), nonché di altre eventuali specializzazioni definite dal collegio nazionale delle guide alpine.

L’art.21 della Legge del 1989 ha previsto anche la figura dell’accompagnatore di media montagna. Si tratta, in pratica, di una guida che svolge la medesima attività di accompagnamento della guida alpina – e, dunque, non quella di insegnamento, - ma in situazioni potremmo dire meno pericolose e che non richiedano l’utilizzo di attrezzature particolari ( “esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei territori innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi”). Lo scopo dell’accompagnatore è di illustrare alle persone le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.

La legge nazionale si limita, però, a dare una definizione dell'attività di accompagnatore di media montagna e a fissarne gli elementi tipici della libera professione, vale a dire l'obbligo di formazione, abilitazione e iscrizione all'Albo, demandando alle regioni non solo il compito di occuparsi della formazione e della abilitazione degli accompagnatori (devono frequentare appositi corsi teorico-pratici e superare un esame che provi l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività), ma anche la scelta in merito alla previsione o meno di tale figura nel proprio ordinamento.

Le regioni, in altre parole, non sono obbligate a istituire tale figura professionale, ma qualora lo facciano devono rispettare le norme di principio contenute nella legislazione nazionale.

La dimensione regionale della professione è confermata dal fatto che l'iscrizione nell'elenco abilita all'esercizio della stessa limitatamente al territorio della regione e che, qualora l'accompagnatore sia interessato, debba egli stesso chiedere l'iscrizione anche negli elenchi di altre regioni, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.

### **La professionalità**

La Legge, come si è detto, precisa che la professionalità non comporta necessariamente la continuità e l'esclusività nell'esercizio dell'attività ma la capacità professionale, intesa nel duplice significato di abilità e serietà.

A garanzia di ciò, l'abilitazione è conseguita attraverso un percorso formativo specifico e implica, una volta ottenuta, il rispetto di un codice deontologico, l'obbligo di aggiornamento e specializzazione tecnica, l'uso di tariffe professionali determinate dagli organi collegiali, nonché la soggezione alla normativa disciplinare.

Che quella di **guida alpina** – come anche quella di **maestro di sci** – sia da considerarsi a tutti gli effetti una “professione liberale”, lo dimostrano in maniera inequivocabile gli elementi caratteristici della “professionalità” presenti nella disciplina dell'89, nonché la *ratio* sottesa all'intervento stesso del legislatore nazionale. Questo, come si è detto, fu proprio motivato dalla necessità di “(.....) dare un doveroso riconoscimento giuridico e una adeguata disciplina all'attività”, “superando l'originario carattere amatoriale” della stessa per trasformarla “in una vera e propria professione (.....).

Nella disciplina normativa si riscontrano gli elementi tipici della professione liberale, vale a dire la necessità dell'abilitazione, dell'iscrizione all'Albo, il rispetto di un codice

deontologico e la soggezione ai poteri disciplinari demandati agli organismi elettivi di autogoverno.

A partire dal 1989, dunque, la professione di guida alpina rientra a tutti gli effetti tra le attività di cui all'art.2229 del Codice Civile, ovvero tra le libere professioni esercitate nella forma del lavoro autonomo, regolate da una disciplina pubblicistica.

Generalmente l'interesse pubblico che spinge il legislatore a costituire un determinato ordinamento professionale – nel nostro caso la pericolosità dell'attività e l'alto contenuto tecnico della stessa – dovrebbe allo stesso tempo comportare l'inevitabile divieto di svolgere le medesime attività in maniera non professionale.

Tanto è vero che l'esercizio di una professione protetta – come lo è quella di guida alpina – senza aver conseguito l'abilitazione costituisce abuso ed è punito ai sensi del Codice Penale (art.348 C.P. e 18 L.6/1989), mentre la mancata iscrizione all'Albo rende il rapporto contrattuale nullo e non dà luogo a compenso (2231 Codice Civile).

Quindi l'attività della guida va considerata “una attività di professione protetta, attribuita in via esclusiva”, non aperta alla libera concorrenza.

Ma la L. 6/1989 all'art.20 ha riservato al CAI la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento per attività alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche, per la formazione dei relativi istruttori, purché “a carattere non professionale”. Si tratta delle medesime attività riservate tassativamente alle guide alpine, demandate anche al CAI se non esercitate professionalmente.

Ciò significa che vi sono attività alpinistiche riservate (art.2) alle guide professioniste, che però possono essere svolte anche da altri soggetti purché operanti senza il carattere della professionalità.

Si è introdotta una deroga ad una professione protetta che consente, dunque, lo svolgimento parallelo di medesime attività alpinistiche da parte di soggetti sia inseriti in un ordinamento professionale, sia estranei ad esso di difficile comprensione giuridica.

Colui che presta la propria attività a favore del CAI come istruttore non può configurarsi lavoratore dipendente non avendo alcun vincolo di subordinazione organica con l'ente e, quindi, rientra nella figura del libero professionista.

Di fatto, colui che organizza e svolge corsi di formazione alpinistica esercita una attività del tutto corrispondente a quella della guida alpina che svolga il medesimo incarico.

Si tratta cioè di trasmettere ad allievi nozioni tecniche di alpinismo sul territorio o ambiente montano; il che avviene con metodi e contenuti di insegnamento di natura generale, utilizzati dalle stesse guide.

Si è così creato e consentito lo svolgimento parallelo di medesime attività alpinistiche da parte di soggetti sia inserito in un ordinamento professionale sia estranei ad esso.

Soltanto lo svolgimento di tali attività a titolo professionale comporta l'iscrizione all'Albo, ma è ben difficile svolgere corsi di alpinismo "a carattere non professionale" (art.20), cioè in modo non professionale.

E' il genere stesso di attività, ad alto contenuto tecnico, che comporta anche per il CAI l'adozione dei metodi e delle forme della libera professione o lavoro autonomo, come la predisposizione di programmi didattici, l'insegnamento nei corsi con allievi esterni, la corresponsione di una quota d'iscrizione, la predisposizione stabile di un elenco di istruttori, di un programma esteso a varie discipline, con aspetti teorici e pratici, la previsione di direttive e responsabilità interne, l'organizzazione di gite aperte anche a non soci con l'accompagnamento su ambiente alpinistico, anche severo di un numero elevato di persone dietro pagamento di una quota.

Questa previsione, se forse è comprensibile sotto l'aspetto di favorire l'attività del CAI di avvicinamento alla montagna di un maggior numero di persone, si presta tuttavia dal punto di vista giuridico a critiche, e ciò senza considerare i possibili abusi da parte di soggetti qualificati istruttori del CAI nell'accompagnamento ed insegnamento.

Finalità degli ordinamenti professionali è infatti quella di regolarizzare particolari attività di rilevanza tecnica e generale a tutela degli utenti.

In particolare, la L. n.6, cit. ha voluto garantire "sia il livello qualitativo degli esercenti la professione che l'affidamento degli utenti", considerando gli aspetti di rilevanza nazionale di questa nuova professione liberale, esercitabile senza limiti territoriali e presieduta da un collegio nazionale. La normativa pubblicistica si giustifica proprio per questi interessi generali sottesi alla professione. Mentre l'esistenza di soggetti che svolgono funzioni parallele e concorrenti rispetto ad un ordine professionale impedisce e vanifica proprio questa tutela pubblicistica. E il fatto stesso che queste attività, possano essere svolte purché "a carattere non professionale" sembra configgere con le finalità della disciplina. La L. n.6, cit. ha inteso infatti prescrivere che determinate attività alpinistiche, se svolte in modo non amatoriale, assumano il carattere di una vera e propria prestazione professionale, a tutela degli utenti.

Nel nostro ordinamento vige il principio generale di libertà del lavoro autonomo ad esclusione di quelle attività di professione protetta attribuite in via esclusiva, da svolgere mediante prestazioni che possono essere fornite soltanto da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione . Se da un lato la clausola di non professionalità prevista dall'art.20 pare finalizzata ad escludere le conseguenze civilistiche dell'art.2231 c.c., d'altro lato appare contraddittorio e di dubbia costituzionalità che nell'ambito di uno stesso sistema professionale convivano prestazioni tra loro sovrapposte .

Ed i dubbi di costituzionalità della previsione dell'art. 20 L.6/1989 emergono non solo sotto il profilo della tutela delle professioni libere, ma anche sotto quello della tutela dell'individuo nel contesto di attività pericolose o a rischio elevato, che la stessa L. n.6 del 1989 ha voluto demandare ad una competenza professionale qualificata da una vera e propria abilitazione.

### **Il rapporto contrattuale col cliente o allievo**

La guida alpina è un libero professionista che svolge una attività autonoma ed indipendente, senza vincoli di subordinazione. Il rapporto con il cliente è un contratto di lavoro autonomo che si inquadra nel contratto d'opera professionale di cui all'art.2230 c.c.

La guida agisce con piena discrezionalità tecnica, essendo responsabile non solo nell'individuazione degli obiettivi della prestazione, ma anche delle modalità necessarie per conseguirli.

Decisivo è il carattere personale e fiduciario della prestazione, cioè l'*intuitus personae*, sottolineato dall'art.2232 c.c., elemento che assume aspetti significativi nel caso della guida. Proprio l'indice di pericolosità delle discipline alpine rende determinante l'affidamento personale nella scelta del professionista, quale persona preparata e idonea alla prestazione. Lo stesso codice impone al professionista di "eseguire personalmente l'incarico assunto" (art.2232 c.c.).

Oggetto del contratto professionale è un *facere*, un esprimere la propria tecnica e conoscenza specifica, verso un risultato e non l'esecuzione di un'opera materiale e individuata. Ne deriva che l'obbligazione principale del professionista si considera adempiuta, con conseguente diritto al compenso, anche se il risultato non è conseguito (c.c. obbligazione di mezzi), a differenza del semplice prestatore d'opera sul quale

ricade il rischio del mancato adempimento dell'incarico (c.d. obbligazione di risultato), anche se per fatto a lui non imputabile (art.2228 c.c.). In tal caso, infatti, questi ha diritto di essere retribuito soltanto per il lavoro svolto e con riferimento all'utilità dell'opera compiuta.

Questa differenza è particolarmente rilevante per la guida, dato che spesso l'obiettivo da raggiungere non è certo, ma condizionato da fattori di rischio o aleatori naturalistici.

### **La responsabilità.**

Prima di esaminare l'aspetto della responsabilità credo sia opportuno evidenziare come la guida alpina sia l'unico professionista che rischia anche la propria incolumità personale in caso di errori propri o del proprio cliente e ciò a differenza degli altri esercenti attività di libera professione .

### **La responsabilità civile**

La responsabilità civile (contrattuale) della guida riguarda sia il corretto adempimento della prestazione professionale dovuta (art.1175 c.c.) sia la responsabilità per eventuali lesioni o danni riportati dal cliente-allievo.

Riguardo al rapporto strettamente contrattuale dell'incarico, la natura personale della prestazione, l'aspetto fiduciario dell'affidamento alla guida, l'assenza di un obbligo di risultato e la discrezionalità dei mezzi comportano alcune regole-base:

- la guida deve eseguire personalmente l'incarico e può avvalersi di ausiliari se ciò non è incompatibile con la natura della prestazione (es. prestazione di particolare difficoltà o rischio) (art.2232 c.c.);
- la guida può recedere dall'incarico solo per giusta causa (es. condizioni meteorologiche avverse) ma ha comunque diritto al compenso e alle spese per l'attività svolta, con riferimento all'utilità conseguita dal cliente e senza recargli pregiudizio (art.2237 c.c.);
- il compenso, pur convenuto tra le parti o determinato secondo tariffa, deve essere sempre adeguato all'importanza del lavoro (art.2233 c.c.);
- il rapporto col cliente è invalido e non dà diritto al compenso se la guida esercita professionalmente l'attività senza essere iscritto all'albo (art.2231 c.c.).

Oggetto del contratto è anche la tutela dell'incolumità del cliente, il quale chiede che la guida esegua la prestazione professionale in condizioni di sicurezza, essendo le attività alpinistiche a rischio e obiettivamente pericolose.

La responsabilità della guida, nel rapporto col cliente, va valutata con riferimento ad un dovere di diligenza commisurato alla natura dell'attività svolta (art.1176 comma 2 c.c.), non quindi solo quella del buon padre di famiglia bensì quella qualificata rapportata alla natura dell'attività esercitata, alle regole tecniche proprie della professione esercitata . Tra le regole di condotta afferenti la preparazione professionale vengono in considerazione anche quelle che siano acquisite per consenso e consolidata sperimentazione e quindi di uso generalizzato nelle varie discipline.

La diligenza imposta dalla norma vale come criterio di controllo e di valutazione del comportamento del debitore della prestazione, ovvero, come parametro di imputazione del mancato adempimento. In speculare antitesi rispetto al concetto di diligenza si pone quello della colpa che viene tradizionalmente ricondotta nel suo concreto atteggiarsi nelle tre manifestazioni della negligenza, imprudenza e imperizia.

La negligenza è la forma di colpa meno scusabile e consiste nella trascuratezza, disattenzione, dimenticanza a causa delle quali non vengono rispettate le norme di comune diligenza nell'esercizio della professione. L'imprudenza consiste nell'avventatezza ovvero nella mancata adozione delle cautele indicate dalla comune prudenza. Infine l'imperizia consiste nella mancata osservanza del livello minimo di cognizione tecnica, cultura, esperienza e capacità professionale da valutare in relazione a diversi fattori quali età, l'esperienza e la qualifica professionale.

La natura della prestazione dovuta introduce attenuazioni di responsabilità qualora l'incarico richieda "la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà", cioè una particolare preparazione professionale, con particolare impegno tecnico e dispendio di attività (art.2236 c.c.).

In tal caso, infatti, la responsabilità sussiste soltanto nei limiti del dolo o della colpa grave (art.2236 c.c.).

Ciò è particolarmente significativo per le discipline alpinistiche, le quali, per la loro stessa natura e per la costante esposizione al rischio, presentano quasi sempre difficoltà tecniche e professionali specifiche.

Secondo la Corte Costituzionale ( sent.n. 166 del 1973) la valutazione attenuata di responsabilità riguarderebbe solo i caso di imperizia grave, derivante da errore non scusabile o dalla ignoranza dei principi elementari attinenti alla professione, escludendo la negligenza o l'imprudenza, poiché l'art.2236 c.c. fa riferimento alle prestazioni che



comportano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, cioè una condotta particolarmente impegnata sul piano della perizia professionale.

Di conseguenza, la responsabilità attenuata si giustificerebbe solo in presenza di compiti o incarichi di una certa difficoltà tecnica e con riferimento alla perizia impiegata, mentre per la diligenza e la prudenza, gli altri due elementi che compongono la valutazione della colpa, ogni giudizio dovrebbe essere improntato a normale severità. La Cassazione civile e quella penale seguono costantemente questo orientamento. In sostanza, per colpa grave s'intende l'errore inescusabile, la mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione, il difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso di materiali e strumenti o di quel minimo di cultura e di esperienza esigibile dal professionista .

Sotto il profilo dell'onere della prova, secondo la recente giurisprudenza di legittimità ( sez. Unite 2001) spetta al professionista la prova dell'esatto adempimento o dell'incolpevole inadempimento, mentre nessuna prova della colpa del professionista è a carico del cliente .

Poiché elemento dell'obbligazione contrattuale assunta è la tutela della incolumità del cliente, è opportuno che questi sia preventivamente informato circa le difficoltà e i rischi verificabili (c.d. consenso informato), non solo ai fini della validità dell'incarico espresso dal cliente, ma anche perché la diligenza professionale prevede l'accompagnamento di persone in grado e consapevoli di affrontare determinate difficoltà.

Nell'attività di accompagnamento della guida il cliente partecipa sempre con la propria autonomia e preparazione tecnica all'escursione alpinistica. Pur essendovi il controllo e la direzione della guida, molto spesso è proprio la condotta del cliente a condizionare il risultato dell'incarico professionale. E' imprescindibile, pertanto, accertare di volta in volta se la condotta del cliente sia stata corretta oppure abbia avuto un'efficienza causale, concorrente o esclusiva, nella causazione dei danni che siano derivati nell'esecuzione dell'incarico affidato alla guida.

L'eventuale concorso di colpa del cliente può comportare l'esclusione o riduzione, in proporzione, del risarcimento del danno. Sono esclusi in particolare i danni che il cliente-allievo avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art.1227 comma 2 c.c.). Per gli allievi vengono in considerazione anche i danni che essi stessi possono

determinare a terzi, dei quali è civilmente responsabile anche la guida se non prova di non aver potuto evitare il fatto, come disposto dall'art.2048 c.c. (*culpa in vigilando*).

### **La responsabilità penale**

Gli infortuni del cliente o dell'allievo possono costituire un illecito penale per la guida. In particolare, le lesioni colpose, anche letali (omicidio colposo) danno origine ad una responsabilità civile per il risarcimento del danno e ad una responsabilità penale (personale) dell'autore del fatto.

L'azione civile della parte lesa per il risarcimento dei danni può svolgersi in un procedimento autonomo o inserirsi nel processo penale mediante la costituzione di parte civile.

Ci si riferisce ai fatti derivanti da colpa, cioè da imperizia, negligenza e imprudenza, essendo da escludere che la guida agisca intenzionalmente in danno dell'allievo cioè con dolo.

Secondo il tradizionale orientamento la colpa in campo penale non consente graduazioni o limitazioni come in quello civile per cui l'attenuazione della responsabilità alla sola colpa grave per i casi di particolare difficoltà (art.2236 c.c.) non si applica in tema di responsabilità penale .

La giurisprudenza più recente, tuttavia, sembra muoversi nella direzione di continuare ad affermare, almeno sul piano teorico, la complessiva inapplicabilità analogica del criterio di cui all'art.2236 c.c. al campo penale, pur ammettendo comunque la possibilità che detta norma civilistica possa trovare considerazione anche in tema di colpa professionale penale non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice possa attenersi nel valutare l'addebito di imperizia. ( Cass. Pen.5.4.2011 n.16328; 22.11.11 n.4391;21.6.2007 n. 39592 ed altre).

La colpa di rilevanza penale consiste nella violazione delle regole di prudenza, diligenza e perizia o nell'inosservanza di leggi, regolamenti e discipline. Vanno considerate, in particolare, le regole tecniche generalmente accolte o di uso consolidato nelle varie discipline, come parte integrante delle conoscenze indispensabili per l'esercizio della professione. Nella sostanza, la colpa consiste nella violazione di norme

o cautele doverose finalizzate ad impedire danni od infortuni per cui possono ritenersi colposi tutti quegli eventi che erano prevedibili ed evitabili dal soggetto agente.

L'evento dannoso deve essere una conseguenza della condotta della guida, e il nesso causale deve essere provato, con la precisazione che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art.40 comma 2 c.c.).

Sicuramente grava sulla guida l'obbligo di agire professionalmente in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri e quindi l'obbligo di impedire ogni evento dannoso o pericoloso per il cliente.

Esclude ogni legame causale e responsabilità l'evento fortuito o derivante da forza maggiore, intesi come fatti imprevedibili ed inevitabili. Ma non va esclusa la responsabilità se la guida abbia commesso un fatto illecito per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave (stato di necessità art.54 c.p.), dovendosi ritenere che questi abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La guida esercita infatti una vera e propria attività professionale caratterizzata dal rischio, per cui appare funzionale e connesso all'incarico l'esposizione al pericolo. Ciò è espressamente previsto dall'art.11 comma 2 L. n.6 del 1989. Nella valutazione della responsabilità penale, come in quella civile, va anche considerata la condotta del cliente-allievo e in particolare l'eventuale concorso di colpa di quest'ultimo ( art. 41 e 113 c.p.) .Non di rado infatti l'azione imprudente o imperita del cliente esplica un ruolo causale concorrente negli infortuni. Tuttavia, soltanto quella condotta che abbia una incidenza autonoma e decisiva, esclude la responsabilità sul piano causale della guida.

### **La responsabilità disciplinare**

Caratteristica delle libere professioni in quanto dotate di poteri di autogoverno è la previsione di un sistema disciplinare, cioè di un insieme di norme di condotta professionale la cui osservanza sia garantita da apposite sanzioni, applicate dagli organi istituzionali interni all'ordinamento professionale. Le regole in questione riguardano il corretto svolgimento della professione e quindi si differenziano sia dalle norme civili che riguardano i rapporti giuridici e il risarcimento dei danni, sia dalle norme penali che sanziona fatti illeciti costituenti reato. Tuttavia, da uno stesso comportamento della guida possono derivare contemporaneamente effetti civili, penali e disciplinari, come nel caso in cui una condotta colposa e professionalmente scorretta abbia provocato un

infortunio al cliente, dando luogo al risarcimento del danno civile, ad una condanna penale ed ad una sanzione disciplinare.

Il sistema disciplinare ricalca quello penale sanzionando comportamenti non consentiti. La deontologia comprende regole di condotta secondo criteri di serietà, dignità e decoro de professionista ( art. 11c.1 L. 6/1989, art. 2233 c. 2 c.c.). Nel caso della guida alpina la correttezza e la serietà professionale possono coincidere con vere e proprie regole tecniche di comportamento.

Anche se gli ordini professionali adottano codici deontologici scritti, è difficile predisporre singole fattispecie tipiche che descrivano le condotte sanzionate, diversamente dal sistema penale, basato sulla previa codificazione de singoli reati. Ciò dipende dal fatto che le condotte censurabili sul piano disciplinare non sono facilmente individuabili in via generale e astratta, essendo molti ampi e indeterminati i criteri di correttezza, serietà e dignità professionale. Acquistano così importanza come referente di condotta per il professionista una chiara e rigorosa stesura del codice deontologico e la casistica, cioè l'insieme dei casi concreti che abbiano comportato l'applicazione di una sanzione disciplinare.

La L. 6/1989 ha introdotto un sistema processuale disciplinare che appare sufficientemente garantista per la guida. E' previsto infatti un doppio grado di giudizio, mediante ricorso al direttivo nazionale e successivamente al tribunale amministrativo regionale avverso la decisione del direttivo regionale.

Considerata la particolare gravità delle sanzioni disciplinari elencate dall'art. 17 L.6/1989, sarebbe auspicabile l'introduzione di un sistema di previa contestazione scritta dell'addebito, con la citazione della guida ad apposita udienza disciplinare, non pubblica, con la presenza obbligatoria di un difensore. La contestazione scritta dovrebbe essere preceduta da una istruttoria interna svolta dal direttivo o da un componente a ciò delegato, cioè da atti di verifica e indagine sulla fondatezza dell'addebito, ostensibili alla guida.

La sanzione dovrebbe essere applicata, in forma scritta e congruamente motivata, soltanto in esito all'audizione della guida con le garanzie del contraddittorio.

Bormio, 15 dicembre 2012

**Avv. Mario Ulisse Porta**

